

## CMXLIX SEDUTA

## VENERDÌ 6 MARZO 1953

(Antimeridiana)

Pdf by:  
<https://www.pro-memoria.info>

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente BERTONE

## INDICE

## Commemorazione di Giuseppe Stalin:

SCOCCIMARRO . . . . .	Pag. 39134
<b>PERTINI</b> . . . . .	<b>39136</b>
RUBINACCI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	39137
PRESIDENTE . . . . .	39137

## Congedi . . . . . 39134

Disegno di legge: « Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo » (2533) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

RIZZO Giambattista . . . . .	39138
FANTONI, <i>relatore</i> . . . . .	39140, 39142, 39144
DE LUCA . . . . .	39140, 39144
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	39141, 39143, 39144, 39146
MINIO . . . . .	39145
RANALDI . . . . .	39145

Disegno di legge: « Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12

maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 » (2738) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

SPEZZANO . . . . .	Pag. 39146, 39154
SALOMONE, <i>relatore</i> . . . . .	39150
MILILLO . . . . .	39151, 39153
GUI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	39152, 39156
PRESIDENTE . . . . .	39154
LUCIFERO . . . . .	39156

## Inversione dell'ordine del giorno:

LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	39138
FANTONI . . . . .	39138
PRESIDENTE . . . . .	39138

## Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . .	39146
----------------------	-------

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 4 marzo, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caporali per giorni 30, Falck per giorni 30, Minoja per giorni 30, Persico per giorni 7, Santero per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

**Per la morte di Giuseppe Stalin.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Scoccimarro. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Signor Presidente, onorevoli senatori, nelle ultime ore della sera, si è spento ieri a Mosca Giuseppe Stalin. (*L'Assemblea, i membri del Governo ed il pubblico delle tribune si levano in piedi*). Consentite, onorevoli senatori, che qui, nel Senato della Repubblica Italiana, io rievochi la figura del grande scomparso che ha riempito di sè tanta parte della storia contemporanea. Con Stalin scompare un gigante del pensiero e dell'azione, una di quelle figure che nella storia dell'umanità hanno impresso un'orma così potente che nessuno potrà mai più cancellare. A lui come a nessun altro dirigente di partiti, di popoli, di Stati, è toccata la sorte di assolvere ad un compito e ad una funzione così decisivi per la sorte del suo popolo, e dei popoli del mondo intero. Per questo la sua vita appare un prodigio che colpisce non solo l'intelligenza, ma la stessa immaginazione dell'uomo.

Egli è nato nel 1879 in una misera capanna di contadini. La sua famiglia era di poveri lavoratori: il padre, prima calzolaio e poi operaio di fabbrica; la madre, figlia di contadini ancora servi della gleba secondo le leggi feudali della Russia zarista. Egli frequenta le scuole elementari e il ginnasio nel seminario di Tiflis, ma nel 1899 ne viene scacciato per aver fatto propaganda socialista. Da quel momento incomincia la sua vita di militante, di propagandista ed organizzatore di quel partito operaio a cui tanta parte era destinata nel mondo contemporaneo. Da quel momento la sua vita si identifica con la storia dei lavoratori del suo Paese, e poi del mondo intero. Dal 1902 al 1913: sette arresti, sei deportazioni, cinque fughe dai luoghi di deportazione.

Nel 1905 scoppia la prima rivoluzione russa contro la tirannia zarista. All'inizio di quel movimento rivoluzionario si pone un grande sciopero di operai petroliferi a Baku, che si conclude con la conquista del primo contratto di lavoro. Quello sciopero ebbe una ripercussione immensa in tutto il Paese: esso aprì la via alla rivoluzione del 1905. Ebbene, alla testa di quello sciopero c'è Stalin: è lui che lo ha organizzato, che lo ha guidato e lo ha condotto alla vittoria. La tempesta rivoluzionaria del 1917 sorprende Stalin in deportazione: ma ben presto egli è accanto a Lenin alla testa di quel grande movimento di popolo che doveva sboccare nella Rivoluzione socialista d'ottobre, che fu una svolta decisiva nella storia della umanità. In quella lotta, nei posti di massima responsabilità politica, militare, organizzativa, insieme a Lenin, c'è Stalin.

Costituitosi il primo Governo operaio, in uno dei posti di maggiore responsabilità, alla testa di quel Commissariato delle nazionalità, il cui compito grandioso era di trasformare « la vecchia prigione dei popoli », quale era l'Impero zarista, in una grande federazione di Nazioni libere ed uguali, c'è Stalin.

Nel periodo successivo della guerra civile, nelle situazioni più gravi, nei punti più pericolosi, nei momenti decisivi, quando occorreva dare una grande battaglia da cui poteva dipendere la sorte della Repubblica e della rivoluzione; a Stalingrado, a Leningrado e altrove; c'è Stalin.

Dopo la morte di Lenin, nel gennaio 1924, Stalin lo sostituisce. L'opera di costruzione di una società socialista è appena all'inizio: spetterà a Stalin di condurla a termine. È per sua iniziativa e sotto la sua direzione che si preparano e si attuano i grandi piani quinquennali di industrializzazione; e si compie quella collettivizzazione dell'agricoltura che è forse la riforma economica e sociale più vasta e più profonda che si sia mai compiuta nella storia dell'umanità.

Così, sotto la guida geniale di Stalin, si creano le condizioni dell'unità politica e morale di tutto il popolo, di quell'unità sostanziale che in una società socialista si basa sulla obiettiva solidarietà di tutta la popolazione. La Costituzione democratica del 6 dicembre

1936, che consacra questa realtà e crea una nuova democrazia, porta il nome di Stalin.

La Russia è ormai divenuta una grande potenza socialista, un luminoso avvenire si apre a quel Paese. Ma già si addensano all'orizzonte le nubi tempestose della seconda guerra mondiale. Dopo aver tutto fatto per salvare la pace, quando nel giugno 1941 si scatena la bufera dell'aggressione nazista contro l'Unione Sovietica, Stalin ridiviene condottiero di eserciti; egli è l'organizzatore, l'animatore, il capo geniale che guida alla vittoria. Gli eventi drammatici di quegli anni sono nella memoria di tutti: la resistenza eroica della Russia; la leggendaria difesa di Stalingrado; la controffensiva che apre la via alla liberazione dell'Europa e dell'umanità intera dalla minaccia della barbarie nazista; ed infine alla vittoria definitiva. Alla testa del popolo e dell'esercito sovietico in questa epica lotta, che non ha precedenti nella storia del mondo, c'è Stalin.

E dopo la guerra, la ricostruzione: nuovo miracolo di energia e di spirito di sacrificio che si compie sotto la guida di Stalin.

E poi, i nuovi compiti, i nuovi orizzonti che Stalin addita al suo popolo: la marcia verso il comunismo, verso la conquista di un maggiore benessere, di una più vasta cultura, di una più alta civiltà. I piani grandiosi per la realizzazione del comunismo, la loro preparazione e l'inizio della loro attuazione, portano ancora l'impronta del genio di Stalin.

Quando si ripensa alla vita di quest'uomo si rimane sbalorditi: si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad una delle incarnazioni più potenti dello spirito umano. Ovunque egli pone le mani, lì vi è il successo e la vittoria. Non vi sono ostacoli o difficoltà che lo possano fermare: la sua volontà riesce sempre a dominare gli eventi. È stato detto che la sua storia è « una serie di vittorie su una serie di paurose difficoltà ».

È vero. Ma se Stalin è riuscito a dominare fino a questo punto la realtà, è perchè la realtà egli la sapeva comprendere profondamente. La potenza del suo intelletto non era inferiore alla potenza della sua volontà. E soprattutto, in lui, pensiero ed azione si fondevano in perfetta e mirabile unità. In ogni momento della sua vita e della sua opera la sua attività pratica si illumina nella luce della teoria; e dalle

nuove esperienze pratiche egli trae sempre nuovo alimento per elaborare, approfondire e sviluppare la dottrina che era la guida della sua azione. Allo sviluppo di tale dottrina egli ha portato un contributo originale di altissimo valore: dai suoi primi studi « sulle questioni nazionali », che sono rimasti insuperati; alla elaborazione teorica dei problemi della edificazione e costruzione del socialismo; fino alla recente definizione delle leggi fondamentali che regolano il passaggio dal socialismo al comunismo. Con questa sua ultima opera egli ha dato al suo Paese uno strumento potente per comprendere la realtà e trasformarla; una guida per l'azione ed un mezzo per nuovi sviluppi del pensiero. È un insegnamento prezioso che vale non solo per il Paese del socialismo, ma per tutti i Paesi. Sono nuovi orizzonti che si aprono per una più profonda conoscenza delle leggi di sviluppo della società umana. Nel solco della storia Stalin ha gettato nuovo seme fecondo, che darà i suoi frutti per il bene dell'intera umanità.

Eppure quest'uomo, la cui opera ci riempie di stupore e di ammirazione; quest'uomo che era certamente consapevole del proprio valore — e forse proprio per questo — era anche un uomo di grande modestia e semplicità. Chi l'ha conosciuto da vicino sa che in lui questa semplicità era spontanea, immediata. Se è vero che lo stile è il carattere dell'uomo, nella estrema semplicità del suo stile letterario si rispecchia il tratto essenziale del suo carattere. È per questo che egli, più di qualunque altro, sapeva comprendere e farsi comprendere dagli uomini semplici: dagli operai, dai contadini, dalle donne di casa. Degli uomini semplici egli sapeva intendere ed esprimere i bisogni e le esigenze più profonde. Di queste, la più viva e la più sentita è certamente quella della pace. E la volontà di pace del popolo trova in Stalin la sua più alta e potente espressione. Tutti coloro che hanno avvicinato Stalin in questi ultimi anni hanno riportato la stessa impressione: in lui la volontà di pace era non solo sincera, ma intensa ed appassionata. Non era solo calcolo politico, ma esigenza viva del suo spirito. Egli ha suscitato nel suo Paese e nel mondo intero un'ondata possente per la pace: mai lo avrebbe fatto se fosse stato un inganno. Ingannare il popolo era per Stalin la peggiore

delle colpe: questa norma era il fondamento della sua moralità politica. Egli l'ha spesso formulata nei suoi scritti, e l'ha sempre rispettata nella sua vita politica.

È per questo che in questi anni torbidi, nei momenti di più grave turbamento e inquietudine, i popoli sovietici, i lavoratori del mondo intero, tutta l'umanità progressiva volgevano lo sguardo a Stalin, come a colui che più di ogni altro dava affidamento di protezione e difesa dai tremendi pericoli di una nuova guerra. Volgevano lo sguardo a Stalin, come se nelle sue forti mani egli tenesse in pugno il destino dell'umanità. Stalin aveva fiducia nel popolo, ed il popolo aveva fiducia in lui, nella sua saggezza, nella sua prudenza, nella sua indomabile energia.

Oggi egli non è più.

Ma il suo spirito, il suo pensiero e la sua volontà sopravvivono nei suoi discepoli, nel partito e nel popolo di cui egli è stato il capo, il maestro, l'educatore. Essi continueranno la sua opera, e come lui saranno garanzia di pace per il mondo intero.

L'opera di Stalin interessa ormai tutta l'umanità. Egli è stato l'uomo che, con la potenza del suo genio creatore, ha dato il più grande impulso ed il maggiore contributo alla liberazione degli oppressi, alla redenzione dei lavoratori, al progresso della civiltà umana. Egli ha scoperto e segnato la via per un avvenire di pace, di benessere, di felicità per tutti i popoli.

È per questo che, dinanzi alle sue spoglie, oggi si inchinano, con animo commosso ed addolorato, milioni e milioni di uomini in tutti i Paesi del mondo. Nel loro animo c'è ammirazione ed affetto ed un senso di profonda riconoscenza e gratitudine per l'opera immensa da lui compiuta a beneficio dell'umanità. E c'è pure un impegno. Fino ai suoi ultimi giorni egli ha additato a tutti le vie della pace e della collaborazione fra i popoli. Per quelle vie noi andremo avanti. Il suo insegnamento non andrà perduto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Pertini. Ne ha facoltà.

PERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi il dolore e l'angoscia che sono in noi impediscono ogni frase retorica ed ogni accento polemico. Dinanzi a questa morte non si può rimanere che stupiti e costernati.

Stupiti, per la grandezza che questa figura assume nella morte. La morte la pone nella sua giusta luce; sicchè uomini di ogni credo politico, amici ed avversari, debbono oggi riconoscere l'immensa statura di Giuseppe Stalin. Egli è un gigante della storia e la sua memoria non conoscerà tramonto.

Siamo costernati dinanzi a questa morte per il vuoto che Giuseppe Stalin lascia nel suo popolo e nella umanità intera. Signori, se abbandonate per un istante le vostre ostilità politiche, come le abbandono io in questo momento, dovete riconoscere con me che la vita di quest'uomo coincide per trent'anni con il corso dell'umanità stessa. Quattro tappe, soprattutto, della esistenza di Stalin rappresentano quattro pietre miliari della storia universale.

Ottobre 1917: questa data costituisce una svolta decisiva per la storia del mondo, come la costituì il 14 luglio 1789. Il 14 luglio 1789 si affermò e trionfò il Terzo Stato che dette una sua politica, economica e sociale, a tutto il secolo XIX. L'ottobre 1917, segna l'affermazione vittoriosa del Quarto Stato, il quale soprattutto da quel giorno diviene da oggetto soggetto di storia. Per opera di quella vittoria l'utopia d'un tempo diventa realtà e quella che era una speranza a sospingere le masse diseredate ed oppresse verso la mèta suprema diviene una certezza.

Altra tappa della vita di Giuseppe Stalin è, a mio avviso, l'edificazione socialista nella sua terra. Allora erano molti i pessimisti, gli scettici che dicevano che non sarebbe stato possibile edificare il socialismo in un paese solo. Invece questo Uomo, ereditando il pensiero e lo insegnamento di Lenin, riuscì a trasformare il suo popolo; riuscì a dargli anche una economia industriale, che sembrava un tempo un sogno ed una pazzia, sfruttando le immense ricchezze che il suolo della sua terra racchiudeva. Portò, così, il lavoratore sovietico, liberato da ogni catena, ad un alto livello di vita e di dignità umana. E, badate, signori, è stato questo sforzo gigantesco a costruire ed a consolidare quella cittadella, contro cui più tardi s'infrangerà la valanga nazista.

Ed ecco la terza tappa che rappresenta un'altra pietra miliare per l'unità e su cui deve essere scritta la parola « Stalingrado ».



Signori, voi tutti ricorderete le ore angosciose che abbiamo vissuto quando la valanga nazista si rovesciò sull'Unione Sovietica. Le armate naziste già scorgevano le torri del Cremlino e le vette del Caucaso. Ebbene, noi sentivamo che se, per dannata ipotesi, fosse crollata l'Unione Sovietica, con l'Unione Sovietica — non dimenticatelo voi che mi ascoltate — sarebbero crollate tutte le speranze di un trionfo della libertà sulla dittatura nazi-fascista. In quel momento sentivamo che uomini di tutti i credi politici trattenevano il respiro consapevoli che la loro sorte era legata alla sorte di Stalingrado. E Stalingrado diventò la Valmy della Rivoluzione d'Ottobre e al mondo attonito offrì il miracolo di una strepitosa vittoria, sotto la guida di Stalin. Allora comprendemmo che da Stalingrado aveva inizio la vittoria delle armi democratiche contro le armi della barbarie!

Vi è poi l'ultima tappa, signori; altra pietra miliare sul cammino dell'umanità. Se a me, umile e piccolo uomo di fronte a tanta grandezza, fosse concesso di scoprire su questa pietra dei nomi, tre ne scriverei: « Pace-Roosevelt-Stalin ». Perché, signori, oggi noi dobbiamo tutti riconoscere che lo sforzo che ha fatto questo uomo in questi ultimi anni è stato quello di gettare le fondamenta di una pace sicura e duratura. Ecco perché egli si intese subito con un altro uomo che aveva indicato al suo ed agli altri popoli la strada da seguire dopo la guerra, se si voleva veramente avviare il mondo verso la pace e non verso un conflitto mondiale: Roosevelt. Non è vero che Roosevelt sia stato ingannato! Egli ha ascoltato semplicemente la sua coscienza, il suo grande spirito; e ecco perché si intese subito con Giuseppe Stalin.

E Giuseppe Stalin continuò su questa strada che era la strada della pace.

Per quale ragione, o signori, egli ebbe tanto a cuore questo bene prezioso? Vedete, chi come noi è stato nell'Unione Sovietica ha avuto la esatta impressione che i dirigenti della politica dell'Unione Sovietica sentono di doversi preoccupare non soltanto delle sorti del popolo lavoratore sovietico, ma anche delle sorti dei lavoratori di tutta la terra. Ecco perché, o signori, noi respingiamo sdegnosi e sdegnati l'insinuazione fatta da un'alta autorità politica italiana

ed apparsa stamani sui giornali e che cioè Giuseppe Stalin « non abbia avuto comprensione per il popolo lavoratore italiano ». Le sorti del popolo lavoratore italiano stavano a cuore a Giuseppe Stalin come gli stavano a cuore le sorti del popolo suo e quelle di tutti i popoli della terra. Egli si è sempre battuto per la pace, consapevole che coloro che pagano il più alto tributo di sangue e di sofferenze, nella guerra, sono i suoi contadini e gli operai. E da buon socialista egli sapeva che non si doveva volere la guerra per distruggere quanto la società attuale ha costruito, bensì si deve tendere a trasformare la vecchia società per edificarne una nuova. Questa è stata la sua volontà ferma; per questo egli negli ultimi anni si è battuto. Ha sempre respinto ogni provocazione, ha sempre rinunciato ad atti di forza pur di difendere questo bene che appartiene non solo al suo popolo, ma a tutta l'umanità.

L'ultimo suo atto come statista fu precisamente un nuovo appello per la pace. Egli ha terminato bene la sua giornata, anche se troppo presto per noi e per le sorti del mondo. L'ultima sua parola è stata di pace. Ebbene, in questa ora per noi così triste, ci auguriamo che questo invito alla pace, che rispecchia la volontà di tutti i lavoratori della terra, non cada nel vuoto, ma venga raccolto da tutti coloro che hanno nelle mani le sorti dei popoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo il cordoglio del Governo per la morte del Presidente del Consiglio dei ministri dell'Unione delle Repubbliche sovietiche, Giuseppe Stalin.

La morte, pur così inesorabilmente conaturata all'umanità, determina sempre, per i grandi ed i potenti come per i piccoli, un senso di costernazione e di sbalordimento. Le passioni devono placarsi, ognuno non può non provare un senso di accoramento, la mente si volge soprattutto alla meditazione. La sintesi di una vita non può farla che la storia; ed è al giudizio pacato, obiettivo, sereno della storia che noi ci rimettiamo.

PRESIDENTE. Il Senato, ascoltate le nobili parole pronunciate in quest'Aula per la morte di Giuseppe Stalin, esprime il suo vivo cordo-

glio per la scomparsa di una delle più eminenti personalità del nostro tempo.

Propongo che in segno di lutto la seduta sia sospesa per un'ora.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,50).

Presidenza del Vice Presidente **BERTONE**.

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

**LUCIFREDI**, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LUCIFREDI**, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dato che la discussione della mozione iscritta al punto I dell'ordine del giorno richiederà un certo tempo e non è possibile terminarla in questo scorcio di seduta, chiedo, d'accordo anche con il ministro Rubinacci, l'inversione dell'ordine del giorno, in modo che si passi al punto II, per discutere il disegno di legge n. 2533.

**FANTONI**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FANTONI**. Faccio presente che la prima Commissione, la quale dovrebbe trovarsi in Aula per discutere il disegno di legge n. 2533, è convocata contemporaneamente in sede deliberante.

**PRESIDENTE**. Quando siede il Senato le Commissioni non potrebbero radunarsi in sede deliberante, perchè non possono esservi contemporaneamente due corpi legislativi che legiferano. Comunque la Commissione è convocata per le 12 per cui per il momento può essere presente in Aula.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo » (2533) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE**. Procediamo allora alla discussione del disegno di legge: « Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rizzo Giambattista, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Se ne dia lettura.

**MERLIN ANGELINA**, *Segretaria*:

« Il Senato della Repubblica, approvando la delega legislativa anche per l'attuazione del decentramento burocratico, fa voti che il trasferimento di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici statali sia attuato in modo da non concentrare in un solo organo periferico le funzioni statali decentrate e in particolare, ove il decentramento sia fatto in favore di organi statali provinciali, che le funzioni da decentrare non siano trasferite indiscriminatamente ai Prefetti ma, per i rispettivi settori di competenza, ai dirigenti dei vari uffici statali provinciali ».

**PRESIDENTE**. Il senatore Rizzo Giambattista ha facoltà di parlare.

**RIZZO GIAMBATTISTA**. Onorevoli colleghi, brevissime considerazioni sia per dare la mia adesione al disegno di legge che per illustrare il mio ordine del giorno, tanto più che le mie idee a proposito del decentramento le ho esposte già in una recente discussione che ha avuto luogo in quest'Assemblea a proposito dell'approvazione della legge sull'ordinamento regionale. Del resto posso essere più breve, in quanto una volta tanto mi trovo d'accordo con la prima Commissione e col suo relatore Fantoni, se non su tutte le considerazioni che

si leggono nella relazione, almeno nelle conclusioni e nei voti ivi contenuti.

La delega legislativa mi sembra bene congegnata sia per quanto riguarda il meccanismo della sua attuazione, in particolare attraverso l'intervento di quella Commissione consultiva (che potrà anche assumere opportune iniziative) della quale faranno parte un buon numero di parlamentari, sia per quanto riguarda la delimitazione delle numerose materie di eventuale decentramento istituzionale, sia infine per la fissazione dei principi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega.

A proposito di tali principi è sorta la questione della potestà direttiva per l'esercizio delle funzioni da decentrare ed attribuire agli Enti locali; potestà direttiva che potrebbe essere anche successiva alle norme delegate. Si è chiarito però che queste direttive dello Stato agli Enti locali devono essere di carattere generale, cioè debbono fissare criteri generali per l'attuazione delle funzioni decentrate in quel determinato settore dell'amministrazione, e poi devono essere date con una determinata forma che già di per se stessa costituisce una garanzia dell'Ente locale.

Si potrebbe ora pensare che il termine fissato per l'esercizio della delega, che è di un solo anno, sia assolutamente insufficiente per attuare quel profondo rivolgimento dell'amministrazione pubblica, sia col decentramento istituzionale, sia col decentramento burocratico, che è previsto nel disegno di legge che dobbiamo adesso approvare; ma non è detto che tale termine non possa essere prorogato.

Io faccio anche il voto che nell'attuazione della delega, e quindi nel fissare concretamente le funzioni da trasferire agli Enti locali, si tenga massimo conto sia dell'aspetto finanziario del problema (che del resto è già contemplato in un articolo del disegno di legge), tenendo presente che gli enti locali oggi purtroppo non hanno i mezzi per esercitare le loro funzioni più essenziali, sia della stessa struttura e quindi delle possibilità degli Enti locali, mancando essi forse oggi di tutti quei mezzi tecnici e amministrativi che sarebbero necessari ove il trasferimento di funzioni si spingesse al di là di certi limiti.

E mi associo anche pienamente al voto che è stato esposto nella relazione dell'onorevole

Fantoni che cioè, nello stesso tempo in cui noi approviamo questa delega per il decentramento sia istituzionale che burocratico, il Governo prepari un suo disegno di legge (che del resto è stato riservato dal ministro Scelba in occasione della discussione della legge sulle Regioni) per anticipare la entrata in vigore delle nuove norme che debbono regolare la materia del controllo sugli atti degli Enti locali e in particolare sugli atti dei Comuni e delle Province. A nulla varrebbe infatti accrescere, anche attraverso l'attribuzione di nuove funzioni, i compiti degli enti locali, se poi essi non potessero muoversi neanche nella sfera delle loro proprie attribuzioni con quella libertà e capacità di autodeterminazione garantite dalla stessa Costituzione, la quale, come è noto, ha ridotto il controllo di merito sugli atti degli enti locali ad un semplice invito al riesame della deliberazione.

Ho presentato un ordine del giorno che riguarda il decentramento burocratico. Mi pare che esso sia talmente chiaro che non abbia bisogno di particolari illustrazioni. Nel momento in cui noi vogliamo evitare concentrazioni di poteri e di posizioni al centro è bene che questa concentrazione non avvenga in periferia, cioè che le norme delegate non siano fatte in modo tale da concentrare tutti i poteri trasferiti, attraverso il decentramento amministrativo, in un solo organo statale periferico.

Risorge a questo proposito il problema dei poteri prefettizi, che però dovrà essere affrontato in altro momento. Ma è bene intanto che questi poteri, che sono già così vasti come per il passato, non avendo il Parlamento ancora potuto affrontare il fondo di questa grave questione di organizzazione amministrativa, non diventino ancora più vasti attraverso il decentramento burocratico. Per cui, per fare un esempio, se si debbono decentrare alcune attribuzioni degli organi centrali statali in materia di igiene e di sanità, io non vedo perchè tali attribuzioni non debbano essere decentrate, anzichè al prefetto, al medico provinciale, il quale si varrà del parere degli organi locali consultivi nel campo dell'igiene e della sanità.

Non ho altro da aggiungere. Approvo il disegno di legge che risponde del resto ad un sano criterio di gradualità che in questa materia è bene seguire per adattare il decentra-

1948-53 - CMXLIX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 MARZO 1953

mento, sia istituzionale che burocratico, alle necessità della vita dello Stato e delle stesse amministrazioni locali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo alla Commissione ed al Governo se accettano l'ordine del giorno del senatore Rizzo Giambattista.

FANTONI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, approvando la delega legislativa anche per l'attuazione del decentramento burocratico, fa voti che il trasferimento di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici statali sia attuato in modo da non concentrare in un solo organo periferico le funzioni statali decentrate e in particolare, ove il decentramento sia fatto in favore di organi statali provinciali, che le funzioni da decentrare non siano trasferite indiscriminatamente ai Prefetti ma, per i rispettivi settori di competenza, ai dirigenti dei vari uffici statali provinciali ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Governo è autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanità; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; istitu-

zioni culturali provinciali e comunali; antichità, belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorzierie, promiscuità per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie.

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. Devo rilevare che l'articolo usa il verbo « trasferire », ma questo verbo deve essere interpretato — come fece la Camera dei deputati che, nell'articolo 4 mutò la parola « remissione » del testo governativo in quella di « attribuzione » — nel senso che non di delega di funzioni alle Province, ai Comuni ed agli altri enti minori si tratta, ma di vera e propria attribuzione, per cui l'Ente può — nell'orbita delle direttive emanate — esercitarle come fossero state originariamente sue. Quindi non sono revocabili.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Leggo nel disegno di legge che il Governo è autorizzato a trasferire alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali funzioni dello Stato di interesse esclusivamente locale e trovo che si parla anche di commercio, artigianato, turismo e industria. Trovo infine alla lettera m), dell'articolo 2, che deve far parte della Commissione consultiva, istituita ai fini della presente legge, anche « un membro designato dall'unione delle Camere di commercio ». Desidererei ora conoscere con precisione che cosa si intende per ente locale, e sapere se tra gli enti locali sono comprese anche le Camere di commercio. La mia osservazione è causata dal fatto che una volta chiesi proprio che le Camere di commercio venissero considerate enti locali, ma la mia proposta non fu accettata. Oggi trovo con soddisfazione invece che a questo si è finalmente arrivati.

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. Assicuro il senatore De Luca che tra gli enti minori sono comprese anche le Camere di commercio, prova ne sia

che della Commissione consultiva, contemplata nell'articolo 2, fa parte anche un membro dell'Unione delle Camere di commercio.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto si riferisce alle osservazioni fatte dal relatore, sono lieto di concordare con lui sull'interpretazione che egli ha dato all'articolo 1, interpretazione che già a nome del Governo ho avuto modo di affermare dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Per quanto si riferisce alle osservazioni del senatore De Luca, preciso che con l'espressione « altri enti locali » si intendono tutti gli altri enti che esistono alla periferia oltre alle Province e ai Comuni, siano essi enti territoriali o non territoriali, come appunto le Camere di commercio. La natura stessa della materia devoluta agli enti locali esige che una parte di queste attribuzioni vada trasferita alle Camere di commercio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva composta di:

- a) sei deputati e sei senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;
- b) due membri designati dalla Presidenza del Consiglio;
- c) un membro designato dal Ministero dell'interno;
- d) un membro designato dal Ministero del tesoro;
- e) un membro designato dal Ministero delle finanze;
- f) un membro designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

g) un membro designato dal Presidente della Corte dei conti;

h) due membri designati dall'Associazione dei Comuni;

i) due membri designati dall'Unione delle province;

l) un membro designato dall'Associazione Nazionale Enti Assistenziali;

m) un membro designato dall'Unione delle Camere di commercio.

Alla Commissione è aggregato di volta in volta un membro designato dal Ministero nella cui competenza rientra la materia sottoposta all'esame della Commissione.

La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non più di tre funzionari di grado non superiore al VI.

(È approvato).

#### Art. 3.

La Commissione prevista dall'articolo precedente esprimerà il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri interessati, ai fini indicati nell'articolo 1.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le norme delegate dovranno tendere a decentrare agli enti indicati nell'articolo 1 funzioni statali di interesse esclusivamente locale delle quali non si ritenga essenziale l'esplicazione da parte di organi dell'Amministrazione diretta dello Stato, e per le quali l'attribuzione ad organi degli enti locali permetta una più appropriata valutazione degli interessi pubblici ed un più sollecito loro soddisfacimento, consentendo l'eliminazione di non necessarie

formalità di procedure ed agevolando i contatti tra l'Amministrazione ed i privati interessati.

Nelle norme delegate potranno essere fissate direttive di carattere generale per l'esercizio, da parte degli enti di cui all'articolo 1, delle funzioni loro attribuite colle norme stesse. Le norme delegate potranno altresì consentire che ulteriori direttive obbligatorie di carattere generale per gli enti medesimi abbiano ad essere impartite, con determinate modalità, da parte del Governo della Repubblica.

Nelle norme medesime dovranno essere determinati gli organi dello Stato cui spetta la vigilanza per accertare l'adempimento, da parte degli enti di cui all'articolo 1, delle attribuzioni loro deferite. Nessuna innovazione può essere apportata per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti locali e sugli enti a carattere nazionale, interregionali o interprovinciali.

Qualora il trasferimento delle funzioni implichi un onere finanziario per gli Enti, cui esse sono trasferite, le norme delegate indicheranno, senza ulteriori aggravii per i loro bilanci, i mezzi per fare fronte alle spese relative, e, ove occorra, le modalità di esercizio, da parte delle Ragionerie istituite presso i Ministeri, delle funzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore.

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. Anche su questo articolo la Commissione intende fare una precisazione. La precisazione riguarda il secondo comma dell'articolo, là dove si dice che « le norme potranno altresì consentire che ulteriori direttive obbligatorie di carattere generale per gli enti medesimi abbiano ad essere impartite con determinate modalità da parte del Governo della Repubblica ». La Commissione si è preoccupata di questa norma così come se ne è preoccupata la Camera dei deputati che, col consenso del Governo, ha voluto precisare nel testo che deve trattarsi di direttive di carattere generale. Noi non vogliamo che, con questa riserva di emanare direttive successive a quelle già emanate, il Governo possa ritirare con una mano ciò che ha concesso con l'altra. Se ammettiamo che il Governo possa, all'atto in cui

si spoglia di certe funzioni a favore degli enti locali, dare delle direttive generali, anche nell'interesse dei cittadini che devono sapere a qual fine le disposizioni e le funzioni cedute sono preordinate, abbiamo dei dubbi sulla portata di quelle successive ad attribuzioni avvenute.

Secondo noi, queste direttive successive, perchè non annullino quanto concesso, devono essere di carattere generale o, come si esprime recentemente il Congresso dell'Unione delle province a Milano, direttive che attengano ai criteri generali di applicazione della legge senza invadere la sfera autonoma degli enti locali. Aggiungo che codeste direttive, nel nostro pensiero, non devono essere emanate con semplice circolare o con disposizioni interne dei Ministeri competenti, ma con decreto presidenziale o ministeriale o interministeriale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono lieto di assicurare l'onorevole relatore che l'intendimento della Commissione concorda esattamente con l'intendimento del Governo.

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. Desidero associarmi alla raccomandazione fatta dal collega Rizzo Giambattista, col quale sono lieto di trovarmi una volta tanto d'accordo, che cioè il Governo procuri di anticipare, magari stralciandole dalla legge sull'ordinamento regionale con le eventuali modifiche del caso, le disposizioni che riguardano il controllo. Quelle, invero, contemplate in tal legge sono — per ciò che attiene al sistema — più aderenti allo spirito ed alla lettera della Costituzione, in quanto il controllo non è più di approvazione, come è esercitato oggi dalla Giunta provinciale amministrativa, ma di semplice invito al riesame della delibera presa, e sono più rispondenti a principi democratici — per ciò che concerne la composizione dell'organo di controllo — in quanto contemplano la prevalenza dei membri elettivi.

In nome della Commissione, pertanto, insisto nella raccomandazione perchè sia mutato il sistema di controllo, raccomandazione — del resto — che ho già fatto nella relazione.



LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'argomento che è stato oggetto dell'intervento dell'onorevole relatore è stato discusso in quest'Aula in occasione della legge sull'ordinamento regionale. Mi farò carico di trasmettere all'onorevole Ministro dell'interno la raccomandazione fatta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 5.

Le norme delegate da emanarsi a' sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emetterà, nei limiti della sua competenza, per la disciplina delle deleghe previste dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

(È approvato).

#### Art. 6.

Con le medesime modalità stabilite dalla presente legge potrà essere disposto il decentramento agli enti di cui all'articolo 1 dell'esercizio di funzioni proprie di enti pubblici di carattere nazionale.

Le relative proposte saranno sottoposte alla Commissione consultiva, istituita con l'articolo 2, dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri che esercitano la vigilanza o il controllo sugli Enti medesimi e gli organi deliberanti degli stessi.

Il Governo apporterà agli statuti degli Enti suddetti le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto disposto con le norme da emanarsi in base al presente articolo.

Colle norme delegate saranno stabilite le modalità per l'assunzione, a carico degli Enti

di carattere nazionale di cui al primo comma, delle spese relative all'esercizio delle funzioni trasferite.

(È approvato).

#### Art. 7.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Amministrazioni provinciali e comunali e degli altri enti locali continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Nei singoli decreti previsti nell'articolo 3 potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale degli Enti, con prefissione degli organi cui spetta la competenza a provvedervi.

Allo stesso modo potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale delle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 8.

Con le modalità stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno, potrà essere altresì disposto il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione, di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, conferendosi carattere definitivo a provvedimenti emessi dagli organi periferici e sostituendosi il parere e i controlli di organi locali ai pareri e ai controlli da parte di organi centrali previsti dalle leggi in vigore.

Il decentramento dovrà disporsi in modo da conferire all'Amministrazione una struttura organica e da attuare al tempo stesso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deliberativi agli organi periferici.

Resta esclusa ogni possibilità di aumento del numero complessivo dei dipendenti della Amministrazione.

Si applica anche per l'attuazione di questo decentramento quanto è stabilito nell'articolo 3.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Il terzo comma dell'articolo 8 dice testualmente: « Resta esclusa ogni possibilità di aumento del numero complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione ». Questo implica, a mio modesto avviso, la facoltà del Governo di trasferimenti di autorità del personale verso gli organi periferici. Implica cioè la facoltà di trasferire personale dal centro alla periferia e di deferire agli organi, non più agli enti locali, attribuzioni esercitate dal potere centrale. Questa norma per me è interessante perchè se, ad esempio, in materia di pensioni avessimo un'Intendenza di finanza che liquidasse direttamente le pensioni, non avremmo tutti quei ritardi e quegli inconvenienti che si verificano in questo momento.

FANTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI, *relatore*. Credo che effettivamente il Governo, fermo il divieto di aumento di personale, possa ancora esercitare il diritto che ha attualmente di trasferire alla periferia o con un comando o con funzioni definitive il personale necessario. Noi riteniamo che questo articolo che tratta del decentramento burocratico sia, forse sotto un certo punto di vista, più importante del decentramento istituzionale del quale è parola negli articoli sinora approvati. Perchè, in effetti, le amministrazioni locali ed i cittadini non sanno capacitarsi che, per certe pratiche che potrebbero essere definite alla periferia, bisogna ricorrere al centro, con aumento di spese, perdita di tempo, e noie infinite.

Per cui la Commissione raccomanda al Governo di usare delle disposizioni di questo articolo con la maggior possibile larghezza, onde venire incontro alle aspirazioni delle amministrazioni locali e dei cittadini.

E permetta il Governo che io dica una parola franca a nome della Commissione, e cioè che esso non si lasci, usiamo pure il verbo, dominare dalla burocrazia centrale la quale ritiene ancora, forse, di poter dire che non c'è nessuna materia che sia suscettibile di decentramento. Con questo disegno di legge noi intendiamo di attuare, nello spirito in cui furono dettate, le norme della Costituzione relative all'ampliamento e potenziamento delle auto-

mie locali e ad un decentramento amministrativo che snellisca ed acceleri le procedure e attribuisca, almeno in certe materie, agli organi periferici la definizione delle pratiche per le quali oggi bisogna ricorrere a Roma. (*Applausi dal centro*).

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevoli senatori, il quesito posto dal senatore De Luca è un quesito che si risolve in questo senso: esistono dei ruoli di funzionari statali i quali possono prestare il loro servizio al centro e alla periferia. Logicamente alla devoluzione di materie dal centro alla periferia dovrà corrispondere un trasferimento di funzionari dal centro alla periferia: se aumenteranno le funzioni del Genio civile diminuiranno quelle del Ministero dei lavori pubblici ed è quindi logico, per esempio, che al Genio civile sia assegnato un numero di ingegneri maggiore, diminuendosi quello degli ingegneri che prestano servizio al Ministero dei lavori pubblici. C'è da formulare il voto che ci sia sempre la forza necessaria per trasferire i funzionari, quante volte ciò si ritenga opportuno ... (*Commenti*).

Mi è cara l'occasione per aggiungere che condivido in pieno l'osservazione del senatore Fantoni in merito all'importanza del decentramento burocratico; richiamo l'attenzione particolare del Senato sul fatto che, mentre per ragioni soprattutto di carattere costituzionale, per quel che concerne il decentramento autarchico le materie nelle quali il decentramento è consentito sono tassativamente elencate nell'articolo 1, con riferimento alle norme sui poteri delle Regioni, per quel che concerne il decentramento gerarchico, invece, non c'è nessuna limitazione di materia. Quindi nei limiti in cui sarà ritenuto opportuno dal Governo, e soprattutto dalla Commissione parlamentare che dovrà dare il suo parere su queste norme, i poteri delle amministrazioni centrali potranno essere largamente trasferiti agli organi locali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

1948-53 - CMXLIX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 MARZO 1953

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge sul suo complesso.

MINIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevoli colleghi, dichiaro che come all'altro ramo del Parlamento anche al Senato il nostro Gruppo e quello socialista voteranno a favore di questo disegno di legge, associandosi anche all'ordine del giorno del collega Rizzo ed in modo particolare alla relazione del senatore Fantoni, pregevole, come sempre egli suole fare. In modo particolare ci associamo alle conclusioni del senatore Fantoni là dove egli domanda che nell'esercizio della delega il Governo si avvalga delle facoltà concesse nel modo più largo, sì da ampliare sempre più la portata delle autonomie locali.

Io mi permetto di rivolgermi in modo particolare all'onorevole Lucifredi ricordando che a Genova, dove si sono riuniti i Comuni d'Italia in un Congresso indetto dalla vecchia e gloriosa Associazione nazionale dei Comuni, il problema delle autonomie locali è stato particolarmente esaminato. E non dirò certamente una cosa nuova se riferirò che tutto il Congresso, senza distinzioni di amministrazioni grandi o piccole o di colore politico, ha espresso il desiderio di maggiori autonomie comunali ed il senso di insofferenza delle amministrazioni che anche oggi non vedono messe in atto le autonomie comunali stabilite nella Costituzione. Non posso dimenticare il richiamo fatto dal senatore Fantoni alla necessità di provvedere finalmente al problema del controllo: noi continuiamo ad andare avanti come lei sa, onorevole Lucifredi, in modo particolare per quanto si riferisce al controllo di merito esercitato dalle Giunte provinciali amministrative, con il vecchio sistema. Il vecchio controllo di merito è stato soppresso dalla Costituzione, ma le cose sono rimaste come prima, perchè, si dice, manca l'organo regionale previsto dalla Costituzione per esercitare il controllo sugli Enti locali. In attesa dell'Ente regione io domando se non si potrebbe provvedere in qualche modo affinchè le Giunte provinciali amministrative, pur come sono adesso, possano esercitare il controllo di merito nelle forme prescritte dalla Costituzione, provvedendo magari con una legge stralcio.

Concludo associandomi alle preoccupazioni espresse dal senatore Fantoni riguardo a questo problema ed invitando il Governo a prenderlo in esame, tenendo presente che esso sta a cuore agli amministratori di tanti Comuni italiani.

RANALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANALDI. Onorevoli colleghi, nella brevità di questa discussione, che è celere unicamente perchè c'è unanimità nei consensi, mi corre l'obbligo, per delega avuta dall'Associazione delle Province, di segnalare al Senato quanto questo disegno di legge fosse auspicato concordemente da tutte le province d'Italia, d'ogni partito, convenute a Milano, in solenne assemblea nei giorni 6, 7 ed 8 dicembre 1952. Trovo inutile sottolineare, nonostante la grande rapidità della discussione, la grandissima importanza che per tutta la vita amministrativa del nostro Paese ha questo progetto di legge, finalmente arrivato alla sua convalida definitiva in Parlamento, che consacra una grandiosa ed anzi rivoluzionaria riforma. Quella che noi viviamo in un momento frettoloso, io la considero una vera ora storica, perchè, avendo vissuto lungamente nell'amministrazione degli enti locali, so cosa significhi poter ottenere finalmente quel decentramento istituzionale e burocratico che era una delle massime aspirazioni degli enti locali. Rinnovo il mio compiacimento, e (e in questo credo che finalmente siamo d'accordo con l'amico Fantoni) affermo che questa legge Lucifredi non deve essere altro che una premessa, ed un avvio, almeno per tutti i sinceri regionalisti, verso quella riforma delle Regioni, che tutti auspichiamo nelle sue forme più complete, con una attuazione graduale. È proprio la gradualità di quella riforma che, mediante questa legge di decentramento, oggi noi approviamo. Quindi mi associo calorosamente, a nome anche di tutti gli enti che mi hanno onorato di questa delega, cioè di tutte le Province d'Italia. Voterò favorevolmente e non posso trascurare di dire che una parola di plauso entusiasta va al Governo, e, soprattutto, all'onorevole Lucifredi che con tanta passione e competenza è il vero benemerito di questa

riforma, una delle più importanti dell'attuale legislatura.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non posso non ringraziare prima l'onorevole Fantoni, diligentissimo relatore, poi i senatori Minio e Ranaldi, per le parole di consenso che hanno voluto portare a questa legge. Sono lieto che essi abbiano ricordato il voto unanime che è stato espresso dall'Associazione nazionale dei Comuni e dall'Unione delle Province d'Italia. Posso assicurare che analoghe manifestazioni di consenso sono arrivate anche dall'Associazione delle Camere di commercio e da altre organizzazioni di enti ai quali potranno essere devolute nuove funzioni.

Desidero richiamare all'attenzione del Senato che effettivamente con questo disegno di legge il Governo e il Parlamento danno una grande attestazione di fiducia agli enti locali, perchè ad essi trasferiscono largamente funzioni fino ad oggi esercitate dallo Stato. Questo, evidentemente, significa che per la valorizzazione di queste autonomie locali il Governo ed il Parlamento sono d'accordo, ed io auspico che anche per quello che si riferisce agli organi di controllo si possano sollecitamente realizzare i perfezionamenti dei sistemi attualmente in vigore che da più parti si invocano.

Per concludere, voglio sottolineare che il punto più importante di questa legge di delega, a mio giudizio, è il fatto che i provvedimenti che saranno emanati dal Governo, in virtù della delega, saranno sottoposti all'esame di una Commissione composta da un lato di parlamentari, dall'altro di rappresentanti degli enti locali. È quindi una forma di collaborazione particolarmente stretta che il Governo chiede perchè questa legge sia effettivamente attuata nello spirito con cui fu concepita. Io mi auguro che grazie all'opera di questa Commissione il trasferimento avvenga in una misura molto larga, più larga assai di quanto qualcuno può oggi ritenere, e confido che, nei successivi sviluppi della vita amministrativa del nostro Stato, effettivamente

le autonomie degli Enti locali, così valorizzati, possano recare un poderoso contributo al retto funzionamento della macchina dello Stato ed al miglioramento dei rapporti tra lo Stato e i cittadini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora procedere al seguito della discussione della mozione dei senatori Fiore ed altri. Stante l'ora tarda e poichè il prosieguo di questo dibattito richiederà ancora parecchio tempo, ritengo che sia opportuno rinviarlo alla seduta di domani.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841** » (2738) (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spezzano. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. La sola giustificazione che il relatore di maggioranza porta per questo disegno di legge si riduce a quella della scarsa importanza dello stesso e ai « motivi di equità » che lo avrebbero determinato. Per mio conto vorrei dimostrare che la giustificazione stessa è priva di qualsiasi fondamento. Viene indicato, per giustificare questo disegno di legge, una specie di stato di necessità, ma quale sia, in che cosa consista non viene nè precisato nè

indicato. Le singole norme del disegno di legge vengono spiegate, ma non motivate, vale a dire non si danno le ragioni che dovrebbero giustificare. Questa procedura — me lo consenta il Presidente dell'8ª Commissione — rientra nel suo stile, nel suo abito mentale. Una delle tante abilità del Presidente dell'8ª Commissione è proprio quella di svuotare del contenuto i provvedimenti sottoposti al nostro esame, di farli apparire semplici, facili, di ordinaria amministrazione. Egli ha a cuore un diminutivo del quale si serve spesso: è « una leggina »; salvo però poi a vedere che, dietro il diminutivo, si nascondono interessi relevantissimi, interessi di miliardi. È il caso, per l'appunto, di questo disegno di legge.

Tutto è modesto, tutto è semplice, quindi tutto deve andare liscio. Vedranno i colleghi se effettivamente è questa materia trascurabile o di grande rilievo. Ma, secondo me, questo giudizio non può essere dato se non in seguito all'esame obiettivo e sereno di tutte le norme del disegno di legge.

Mi si consenta un apprezzamento generale. In questo disegno di legge, che pure porta il titolo « Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 », sono previste disposizioni diverse per le quali occorrevano diversi provvedimenti. Attraverso questo titolo si è cercato di confondere le idee, si è cercato soprattutto di introdurre, attraverso una determinata etichetta, una merce di contrabbando della quale vedremo tra breve la gravità e l'importanza.

Le norme più fondamentali e profondamente innovative sono quelle degli articoli 1 e 3.

Nell'articolo 1 si stabilisce un principio quanto mai pericoloso, ed io vorrei a questo riguardo cercare di suscitare, di stimolare il senso del diritto degli avvocati e dei professori universitari per vedere tutto l'assurdo che è contenuto in questo articolo 1. Si legge, infatti, che: « A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203 ». Su

questa prima parte dell'articolo potremmo anche avere poco o nulla da osservare, poichè non riguarda interessi privati. Ma il problema grave è nella seconda parte dell'articolo: « In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio ».

Io voglio ricordare agli onorevoli colleghi che quando si discussero la legge Sila e la legge stralcio, io feci una questione di fondo su quelli che erano i diritti dei Comuni sulle terre demaniali usurpate. Mi si rispose che questi diritti venivano tutelati e difesi perchè prima di autorizzare lo svincolo delle somme era necessaria appunto una lunga procedura, era indispensabile una ordinanza di svincolo. Io allora protestai e misi in evidenza ancora, come, specie nelle regioni meridionali, il problema dei terreni demaniali usurpati e degli usi civici rinnegati, fosse quanto mai vivo. Diedi dei dati statistici, richiamai i giudizi pendenti dal 1860, indicai il caso del comune di Cutro che aveva avuto riconosciuti finalmente in modo definitivo i suoi diritti, ma che avrebbe visto nel frattempo espropriate le terre perchè, in quel momento, ancora la sentenza non era stata notificata. Ebbene, cosa si rispose allora? Si rispose che il Comune era garantito sulle somme.

Oggi tutto si cambia. Spostando la competenza, infatti cosa avviene? Ecco: il comune di Cutro dovrà far valere i suoi diritti, non più dinanzi al tribunale competente per territorio, cioè dinanzi al tribunale di Crotone, ma dovrà farlo nel tribunale dove il debitore, cioè dove il proprietario espropriato ha il domicilio fiscale. Quale sia la situazione dei nostri Comuni, noi che abbiamo la fortuna di esserne amministratori lo sappiamo bene. I Comuni che perdono il loro giudice naturale, il foro determinato per materia e per territorio e viene loro imposto un foro quanto altro mai arbitrario, quale quello del domicilio fiscale del proprietario espropriato, vengono sostanzialmente privati dei loro diritti.

La storia non è nuova e si ripete con una monotonia davvero impressionante. Un giuoco del genere si fece per l'appunto nel 1876, quan-

1948-53 - CMXLIX SEDUTA

DISCUSSIONI

6 MARZO 1953

do nella legge per la Sila si stabilì che ognuno doveva singolarmente far valere i suoi diritti. Fu in quella circostanza che un uomo molto pratico e saggio, il quale sapeva quale era la vera realtà, ebbe a dire che in quella maniera si imponeva all'agnello di combattere con il lupo il che significava ingiuriarlo o condannarlo!

Noi pertanto non possiamo accettare questo principio che lede i diritti quesiti e rinnega principi che stanno alla base del nostro Codice.

E noto come i colleghi giuristi, i quali per ogni quisquiglia di diritto si ergono in difesa dei sacri principi, oggi, che viene commessa questa negazione completa e patente del diritto, fingono di non accorgersene.

L'articolo 3 introduce una norma quanto altra mai pericolosa, e mi si consenta di dire che, secondo me, il Ministero dell'agricoltura incomincia con questa norma a pagare il prezzo della nuova politica agraria. È una specie di caparra che il Governo dà agli agrari? È questo forse uno degli accordi intervenuti con il marchese Gaetani? Forse si è discusso di questo mentre si rendeva omaggio al Milite Ignoto?

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Lei sa che questo disegno di legge è precedente.

SPEZZANO. Sono delle domande che sgorgano naturali, poichè diversamente queste norme di legge non troverebbero alcuna spiegazione o fondamento nè nei principi morali nè in principi giuridici.

Quando si discusse la legge Sila e quella stralcio, dall'onorevole Pallastrelli all'onorevole Jacini, a tutti coloro che intervennero contro la legge — il collega Lucifero fu uno di questi — dissero al Governo che il pagamento veniva fatto con dei titoli che avrebbero avuto una quotazione quanto mai modesta se non irrisoria. Ed alle nostre obiezioni, quando noi mettevamo in evidenza la necessità di non pagare le terre, quando noi proponevamo l'enfiteusi e dicevamo che era il primo atto di solidarietà nazionale che si doveva fare verso lavoratori del sud, rispondeste: il prezzo è così modesto che il pagamento può considerarsi solo come il riconoscimento formale e non reale del diritto di proprietà.

Ebbene, l'articolo 3 oggi rinnega tutto questo e, mentre voi dite che non avete il milione per costruire l'aula scolastica, che non avete il milione o le poche centinaia di migliaia di lire per creare un posto in un ospedale e non far morire per le strade i tubercolotici di guerra, riconoscete agli organizzati del marchese Gaetani, che hanno ormai creato l'associazione dei proprietari scorporati, che i titoli loro dati, a titolo di prezzo delle terre espropriate, possono essere utilizzati per il pagamento dell'imposta sul patrimonio ed essere calcolati al loro valore nominale.

Arrivati a tal punto non dovrei commentare. Mi dovrebbe bastare aver posto il problema, averlo messo in evidenza ed aspettare i commenti da voi. Ma se facessi così continuerei a dimostrare di essere un illuso. I commenti voi non li farete. Voi voterete anche questa disposizione di legge e continuerete a fare quel gioco che noi denunziamo e scopriamo fin dal primo momento, continuerete a spogliare foglia per foglia questa rachitica pianticella che chiamate riforma fondiaria. Non per nulla l'onorevole Fanfani, salendo al posto di Ministro dell'agricoltura, ha detto che era inutile creare degli scontenti se tutto poteva farsi con dolcezza e reciproca comprensione.

MILILLO. Fu chiamato il Ministro della speranza.

SPEZZANO. Ecco la dolcezza, l'armonia e la comprensione della politica agraria del Governo. Dolcezza e armonia che si concreta in un danno per gli interessi dei lavoratori. Debbo a tal punto dire che questo è un anello di quella catena iniziata con la legge del collega De Luca per il trattamento di favore alle famiglie numerose. Forse il collega Guglielmone quando diceva che doveva pensare ai nove figli si ispirava allo stesso concetto dell'onorevole De Luca.

DE LUCA. Non fate insinuazioni. Quelle sono cose troppo alte per essere comprese da voi. Non avete lo spirito per comprenderle.

SPEZZANO. L'onorevole De Luca comprende una sola cosa: dare la terra ai figli dei ricchi. I figli dei poveri hanno un solo diritto, quello di morire di fame. Questa è la realtà, questa è « l'altezza » di cui parla l'onorevole De Luca. Ed allora, collega Milillo, perchè continuare a chiamare l'onorevole Fanfani « Mi-



nistro della speranza»? Più di una speranza, è una realtà vivente!

Per tutto questo il collega Salomone indovinate quale simpatica e dolce frase è riuscito a trovare?! « È un'equa agevolazione » non so se mi piaccia di più l'aggettivo, o il sostantivo.

Un'equa agevolazione! Una bella frase attraverso la quale riusciamo a nascondere quella che è la realtà. È un'equa agevolazione per il collega Salomone la sospensione del pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, come è un'equa agevolazione il pagamento di tale imposta coi titoli al valore nominale.

Secondo l'onorevole Salomone vi è un'altra « equa riduzione » nella legge ed è quella per la quale gli avvocati, i notai, gli ingegneri, i geometri e gli altri tecnici i quali, lavorando per gli enti, non hanno diritto ad essere pagati in base alle tariffe, ma a tariffe ridotte.

Mettete vicino l'una e l'altra norma, l'una e l'altra « equa agevolazione » e vedrete tutta la politica agraria del Governo che può così tradursi: la « equa agevolazione » per gli uni diventa « equa riduzione » per gli altri. Ma l'argomento si allarga e il problema diventa sempre più pericoloso quando consideriamo l'articolo 8... voglio dire il 6. Mi riferivo per l'appunto a questo articolo quando dicevo che, attraverso a questa legge, veniva introdotta la merce di contrabbando, ch'è proprio l'articolo 6 nel quale si precisa che « il prezzo di vendita dei terreni assegnati a lavoratori manuali della terra che, entro il 31 dicembre 1951, avevano acquistato i terreni medesimi con atto ammesso ai benefici della legge 24 febbraio 1938, n. 114, ma inefficace ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, può essere corrisposto mediante cessione agli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria dei titoli spettanti agli stessi lavoratori, ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferme restando le vigenti disposizioni per quanto dovuto in relazione ad opere di miglioramento compiute dagli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria, sui terreni assegnati. I titoli corrispondenti all'indennità di espropriazione stabiliti per i terreni assegnati, a norma del precedente comma, sono computati al valore nominale e devono essere coduti agli enti e sezioni speciali di

riforma fondiaria, ai fini dell'applicazione del primo comma in unica soluzione, prima che gli enti e sezioni medesime dispongano l'esazione delle annualità a carico degli assegnatari, a norma dell'articolo 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

Se c'è qualche collega che si illude di aver capito il vero senso e la vera portata di questo articolo, si disilluda subito!

La realtà nascosta e mascherata è che i contadini che avevano acquistate le terre, in base alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina, e a cui successivamente sono state assegnate delle terre dall'Ente Sila, vengono autorizzati a pagare il prezzo delle terre loro assegnate, con quei titoli che lo Stato deve loro restituire quale prezzo della vendita dichiarata nulla.

Questa norma è perfida, è insidiosa e ad essa non possiamo non opporci. Infatti per noi è ancora aperto il problema della nullità di dette vendite. Non basta il provvedimento del Ministero a dichiararle nulle, tanto più quando sappiamo che l'Ente Sila ha preferito espropriare a Giuseppe Talarico non le terre che Giuseppe Talarico possedeva, ma quelle che aveva venduto ai contadini per la formazione della piccola proprietà contadina.

Noi abbiamo posto una precisa rivendicazione, quella cioè che le vendite fatte, alla stregua della legge per la formazione della piccola proprietà contadina, fossero valide sempre che il proprietario venditore avesse altre terre suscettibili di esproprio. Su questo non abbiamo avuto ancora una risposta diretta, ne abbiamo avuto alcune indirette. Infatti quando abbiamo discusso la legge stralcio venne accolto il principio che noi sosteniamo e cioè che le vendite fatte, a norma della legge per la formazione della piccola proprietà contadina, fossero valide.

Si è creata cioè una doppia misura e un doppio metodo per quanto riguarda la formazione della piccola proprietà contadina in base alla legge Sila e a quella stralcio.

Ma vi è di più: in un'altra legge successiva non solo si è ribadito il principio che le vendite fatte in base alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina sono valide, ma anche che il proprietario qualora venda delle terre, attraverso la legge per la formazione della

piccola proprietà contadina, ha diritto a trattenerne, in caso di altre leggi di riforma fondiaria, non solo quello che la legge gli consente, ma altra terra pari a quella venduta.

Ed allora, io mi domando, perchè con questa legge, fingendo di favorire i lavoratori, si vuole in sostanza privarli di ogni speranza, di ogni diritto da far valere? La norma investe dunque una gravissima questione. Cerca di risolvere per via indiretta un problema vitale per molti contadini. E questo non è corretto. Non è giusto, onorevole Gui, privare i contadini acquirenti della terra del diritto di veder riconosciuto valido detto contratto.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Ma vi è già la legge 333 che lo stabilisce.

SPEZZANO. È vero. Ma perchè in una recentissima legge è stato accolto il principio completamente opposto? Ma lo sapete che nel crotonese vi sono dei contadini che hanno comprato terre che non hanno abbandonate e sulle quali nessuno dell'Ente Sila ha messo piede perchè nessuno vuole arrischiare la vita andando a spogliare del possesso i contadini? Io ritengo che sia dovere da parte nostra parlarci chiaro; ritengo che sia dovere da parte nostra, per mantenere fede agli impegni assunti verso i contadini, per mantenerci coerenti a tutta la nostra linea che abbiamo tenuto costantemente nei riguardi della legge Sila, votare contro questa legge.

Noi dobbiamo difendere i contadini e li difendiamo, onorevoli colleghi!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SALOMONE, *relatore*. Onorevoli colleghi, io debbo ritenere che l'onorevole Spezzano abbia proprio il desiderio di sentirmi parlare e lo ringrazio; non ne avevo nessuna voglia perchè questa volta, contrariamente alle altre, ritengo di aver scritto una relazione dettagliata; ma l'onorevole Spezzano, se io sono semplicista, complica tutto quello che c'è di più semplice e di più evidente. Lo dimostro con poche parole.

La prima sua osservazione riguarda la competenza modificata nel secondo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge. Per l'articolo 9 della legge Sila veniva attribuita ai

Tribunali in Camera di consiglio l'autorizzazione al pagamento delle indennità, e si indicava all'uopo il Tribunale competente per territorio, cioè per il luogo dove erano siti i fondi. Ma, onorevole Spezzano, sul serio lei ritiene che possano sussistere le preoccupazioni da lei affacciate, sol perchè si è ora preferita la competenza del domicilio fiscale dell'espropriato? Talvolta mi viene da credere, data la sua intelligenza e competenza in materia, che lei parli, così, per mettere in imbarazzo il relatore... (*Commenti*).

Ora, l'articolo 9 della legge Sila riguarda la parte che si potrebbe dire amministrativa, corrispondente cioè all'articolo 55 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità: quello che è affidato al Prefetto in materia di legge per l'espropriazione di pubblica utilità, per maggiore garanzia lo abbiamo voluto con la legge attribuire al Tribunale. Ma questo riguarda la parte amministrativa, cioè si riferisce all'autorizzazione di svincolo dei titoli, quando non ci sono opposizioni. Se ci fosse un conflitto di interessi, se ci fossero delle opposizioni, allora non sarebbe possibile che il Tribunale, con semplice ordinanza pronunciata in Camera di consiglio, dirimesse la vertenza. In questo secondo caso, come nella legge sulla espropriazione per pubblica utilità, dispone l'articolo 56; quando ci fossero delle opposizioni, e quindi insorgessero delle controversie, queste sarebbero risolte in via giurisdizionale, e la competenza sarebbe quella determinata dal Codice di procedura civile. Quindi se il comune di Cutro avrà da garantirsi, basterà che esso faccia una opposizione e la cognizione della controversia e della causa che verrà ad essere proposta da esso seguirà, come competenza, non quella stabilita dal comma dell'articolo 1 di questa legge, ma quella delle leggi civili. Quindi veda, onorevole Spezzano, che questa grande preoccupazione non ha ragione d'essere: io presento delle leggine, così, in forma dimessa ma lei ha una straordinaria abilità per cui le cose più semplici vengono complicate e vengono presentate in modo tale da turbare anche le nostre coscienze. (*Ilarità, commenti*).

Ora non c'è nessuna preoccupazione per quel che riguarda questa prima parte. Lei dice: ma nella legge c'è una cosa grave, nientemeno è la caparra confirmatoria che costituirebbe un

cambiamento di rotta della politica agraria. L'articolo 3 — non è che ne riduca io la portata e le proporzioni — è modestissimo per le sue stesse dimensioni. Fin dall'agosto 1951 l'onorevole Bisori aveva fatto un'analoga proposta, quando ancora evidentemente non si poteva parlare di cambiamenti di rotta: si tratta di proprietari espropriati, non ancora indenizzati. Si dà a questi proprietari la possibilità di avere una sospensione nel pagamento dell'imposta sul patrimonio e poi di poter pagare questa imposta sul patrimonio, limitatamente al valore dei terreni espropriati, in titoli.

Sul serio lei crede, onorevole Spezzano, che questa non sia niente altro che una più che equa agevolazione e che sia invece nientemeno che un sintomo di cambiamento di politica agraria?

Ella ci dice: voi siete così favorevoli agli agrari e poi ve la pigliate con i professionisti. Ma, onorevole Spezzano, se noi riduciamo tutti gli oneri di prestazione professionale, lo facciamo perchè possano esserne avvantaggiati gli assegnatari, poichè in questo modo risulteranno diminuiti gli oneri che vanno a carico degli assegnatari, a cui carico è evidente vadano tutte le varie spese.

E veniamo alla merce di contrabbando, la quale era così contrabbandata che l'onorevole Spezzano non riusciva neppure a trovarla... (*ilarità*). Egli vedeva financo il contrabbando nella norma dell'articolo 8 in cui è detto che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*:... (*ilarità*).

SPEZZANO. Ho detto articolo 8 invece di articolo 6, per errore materiale.

SALOMONE, *relatore*. Ora questo dimostra che non doveva essere una cosa così importante poichè all'acume del senatore Spezzano non doveva sfuggire questa merce di contrabbando... Nella sua materiale dizione, l'articolo 6 non può essere che di favore per coloro che hanno acquistato per la legge sulla piccola proprietà contadina.

Essi hanno acquistato male, quando hanno acquistato in un periodo nel quale non potevano acquistare. Con la disposizione incriminata si dà loro la possibilità, se sono assegnatari, di pagare il prezzo con i titoli. Quindi mi pare che sia un trattamento uguale a quello

fatto per i proprietari per le imposte. Il senatore Spezzano dice che noi parliamo di nullità, ma che la nullità non è stata riconosciuta. Ebbene, se cade l'inefficacia di quegli atti di acquisto, allora questa sarà una norma superflua, ma se per combinazione quella tale norma di efficacia dovesse prevalere, allora viene a soccorso questa agevolazione.

Mi permetto poi di ricordare al memore, quando vuole, ed immemore quando gli fa comodo, onorevole Spezzano, che le disposizioni limitatrici della validità dei trasferimenti con la legge della piccola proprietà contadina sono state volute da voi, onorevoli avversari. Quando in Calabria si cominciò a voler frodare la legge di riforma attraverso le vendite fittizie ai contadini, voi reclamaste, ed in seguito al vostro reclamo, da me accolto, venne la circolare del ministro Segni che dichiarò nulle tutte quelle vendite. Quindi oggi vi lagnate che abbiamo ascoltato la vostra parola, il che ci induce ad accogliere con molte riserve anche gli attuali suggerimenti.

Dopo questi brevi chiarimenti, che ho voluto dare più che altro per rispetto all'onorevole Spezzano, per la simpatia che ho verso di lui, credo che la legge possa essere votata senza perplessità. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

MILILLO. Onorevole Presidente, ho fatto pervenire alla Presidenza un ordine del giorno che vorrei svolgere.

PRESIDENTE. Senatore Milillo, la discussione generale è chiusa, quindi l'ordine del giorno non può essere svolto, ma soltanto messo in votazione.

Se ne dia intanto lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato, ritenendo necessario sentire sull'articolo 1 — secondo comma — il parere della Commissione di giustizia, delibera di rimettere a detta Commissione il disegno di legge numero 2738 ».

MILILLO, SPEZZANO, BOLOGNESI,  
FLECCHIA, MEACCI.

MILILLO. Dal momento che non mi è possibile svolgere ora quest'ordine del giorno, dichiaro di ritirarlo riservandomi di chiedere la parola in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo aggiungere brevi parole per illustrare questo provvedimento che ha una portata limitata, la cui approvazione è però indispensabile per mettere finalmente in moto il meccanismo del pagamento delle indennità di esproprio. Credo che il Senato vorrà riconoscere che il meccanismo delle espropriazioni non solo è stato messo in moto tempestivamente, ma ha già raggiunto le sue mètte. I proprietari sono stati espropriati, ma nessuno di essi è stato ancora pagato. È debito di rispetto verso la legge che anche questo procedimento entri in funzione.

Il ritardo è stato determinato dalla necessità di completare i provvedimenti di esproprio, ma anche dall'esigenza di superare alcune difficoltà di applicazione delle norme finora votate concernenti l'attività anche di altri dicasteri oltre quello dell'agricoltura. Per questo il Governo ha presentato già nell'estate scorsa il presente disegno di legge rivolto a superare tali difficoltà.

Per quanto riguarda l'articolo 1 e l'articolo 3 non voglio aggiungere nulla dopo le spiegazioni del relatore. Per l'articolo 4 aggiungo che questa riduzione sugli onorari ai professionisti, oltre che riflettersi a favore degli assegnatari, è identica a quella di cui già gode la Cassa per il Mezzogiorno. Siccome gli enti di riforma sono finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, era stridente contrasto che in questo caso gli oneri si dovessero far gravare sugli assegnatari in misura completa.

Per l'articolo 6 penso che con evidente esagerazione, anzi con vero capovolgimento della realtà il senatore Spezzano abbia voluto qualificarlo perfido. Esso è invece una norma che viene incontro agli assegnatari. La disciplina vigente — richiamo l'articolo 4 della legge 8 maggio 1951, n. 333 — dispone che le vendite compiute, applicando la legge della piccola proprietà contadina, dopo il 28 maggio 1950 sono nulle. Eppure parecchi trasferimenti sono avvenuti egualmente. Che cosa dovevano fare gli enti di riforma? Considerarli nulli? Non c'è altra possibilità, anche se questo avrebbe compor-

tato un disagio per i contadini che avevano operato gli acquisti. La legge come veniva incontro a questa situazione? Diceva che in questi casi i titoli delle indennità di espropriazione, invece di essere versati al proprietario venditore, andavano versati al contadino acquirente. Si trattava indubbiamente di una agevolazione, ma limitata. A questa norma già sancita, l'attuale provvedimento di legge presentato dal Governo vuole aggiungere una ulteriore agevolazione. I titoli di Stato, se i contadini sono diventati poi assegnatari, potranno essere versati all'ente di riforma. Così invece che pagare in denaro la quota per riscattare i terreni assegnati, come la legge disponeva, i contadini potranno versare all'Ente quei titoli che lo Stato dà loro, invece che alla proprietà.

Mi pare quindi che in questa norma non si nasconda nulla che possa essere qualificato nel modo con cui l'ha qualificato il senatore Spezzano, ma che veramente si tratti di una attenuazione della situazione di disagio di coloro che hanno operato acquisti inefficaci. E non c'è nessuna contraddizione senatore Spezzano, con il provvedimento che ha voluto ricordare relativo ai figli, recentemente approvato dal Senato, perchè quello non riguarda la legge per la piccola proprietà contadina, bensì la Cassa per la piccola proprietà contadina. Infatti solo per gli acquisti fatti per conto della Cassa si riconosce quel determinato beneficio che è stato ricordato, e che si riferisce al futuro, non al passato. Non esiste quindi nessuna contraddizione con le disposizioni vigenti, ma solo la volontà di venire ulteriormente incontro ai contadini.

Mi auguro che con queste spiegazioni il provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni ammini-

strative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Signor Presidente, l'articolo 1, nella parte sulla quale desidero fare queste osservazioni, contiene una disposizione che è assai più seria di quanto non possa apparire a prima vista. È una disposizione che sposta la competenza territoriale dell'organo giudiziario a cui è demandata la liquidazione delle indennità di espropriazione.

L'onorevole Salomone — lo ebbe già a dire in Commissione e lo ha ripetuto oggi — ritiene che questo spostamento di competenza si limiti ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, ossia ai provvedimenti di svincolo e di liquidazione emessi quando non ci siano state opposizioni. Ora, l'opinione dell'onorevole Salomone è senza dubbio autorevole, ma non mi pare sia confortata dalla dizione di questo articolo 1, per cui è più che legittimo il timore che, quando si andrà all'applicazione, l'opinione dell'onorevole Salomone non varrà ad evitare che lo spostamento di competenza si intenda esteso anche al caso che, essendovi delle opposizioni allo svincolo, la liquidazione della indennità richieda un regolare giudizio civile.

In sostanza, lo svincolo in che modo avviene? Se non vi è alcuna opposizione, tutto procede liscio, e non si vede neanche l'utilità di modificare, in questa ipotesi più semplice, la norma vigente, per cui lo svincolo dev'essere disposto dal Tribunale del luogo dove è sito l'immobile espropriato. Ma quando sorge opposizione da parte di aventi diritto, da parte, per esempio, di creditori ipotecari del proprietario espropriato allora non si può più provvedere con un atto di volontaria giurisdizione, ma è inevitabile il giudizio. Ma, se avesse ragione l'onorevole Salomone, bisognerebbe pensare a una specie di sdoppiamento di competenza, per cui il Tribunale competente ad ordinare lo svincolo

con provvedimento di volontaria giurisdizione, non sarebbe più competente a disporlo in sede di regolare giudizio di cognizione. Ciò costituirebbe una curiosa e singolare anomalia.

Noi potremmo anche esser d'accordo in questa interpretazione dell'onorevole Salomone; ma essa dovrebbe risultare con maggior chiarezza dal testo. Altrimenti, se la competenza dovesse — come temo — intendersi spostata anche per il giudizio sorto sulle opposizioni, si avrebbe la grave conseguenza di obbligare un creditore ipotecario di dieci o ventimila lire, a rivolgersi, per far valere il suo diritto, ad un tribunale lontano dalla sua residenza e dal luogo dell'immobile e che non è quello stabilito dalle norme ordinarie sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Ma a parte il merito, io vorrei osservare — e mi rivolgo in modo particolare all'onorevole Presidente — che qui mi pare necessario il parere della Commissione di giustizia. Insomma qui noi troviamo in una legge di argomento agrario, in una leggina di applicazione delle leggi fondiariе introdotta di soppiatto, una norma che modifica le vigenti norme di procedura e di competenza in ordine allo svincolo e all'attribuzione delle indennità di espropriazione. Che la disposizione, trovandosi inserita in un disegno di legge di materia agraria, sia stata esaminata dalla Commissione di agricoltura non esclude, anzi impone, che sia sottoposta quanto meno al parere della Commissione di giustizia.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Presidente sull'articolo 27 del Regolamento, il quale, al secondo capoverso, dice: « Se il Presidente ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una Commissione, debba essere sentito il parere di un'altra Commissione, questa dovrà esprimerlo per iscritto nei termini stabiliti dall'articolo 31 ». Evidentemente di questa disposizione il Presidente si può avvalere in qualunque momento, perchè non possono esservi in questo preclusioni di sorta. Anche se la cosa è sfuggita, quando il disegno di legge è stato preso in esame dalla Commissione di agricoltura, questo non è motivo per non avviare ora alla omissione. Siamo sempre in tempo, giacchè il Regolamento non fissa termini per la richiesta di simili pareri.

Allora, io chiedo, data l'importanza della materia, data la gravità delle conseguenze che si avrebbero a carico dei terzi, degli aventi diritto, che non devono subire un danno per il fatto che si sia voluto con questa legge agevolare il proprietario fondiario, sicchè le agevolazioni vengano a ricadere su di essi; chiedo, dicevo, che il signor Presidente si avvalga dell'articolo 27 del Regolamento e quindi rimetta il disegno di legge in questione alla 2<sup>a</sup> Commissione per il suo parere sulle disposizioni da me segnalate.

PRESIDENTE. Su questa proposta del senatore Milillo, che assume il carattere di un richiamo al Regolamento, hanno facoltà di parlare un senatore a favore ed uno contro.

SPEZZANO. Domando di parlare a favore della proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su questo fatto esplicito: il disegno di legge sottoposto al nostro esame contiene norme di competenza di tre diverse Commissioni, e questo giustifica anche quanto io dicevo e cioè che, attraverso questo disegno di legge, venivano toccati argomenti di competenza di diverse Commissioni.

Se mal non ricordo, per quanto riguarda le questioni finanziarie è stato richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro. Per quanto riguarda invece la modificazione di una norma particolare e fondamentale del nostro Codice di procedura civile, non è stato richiesto il parere della Commissione di giustizia. L'onorevole Milillo ha fondato la sua richiesta sul capoverso dell'articolo 27. Evidentemente è una questione che deve risolvere il Presidente e non l'Assemblea. Secondo me non può essere posta in dubbio la necessità di sentire il parere della Commissione di giustizia senza violare il Regolamento. Non vi è dubbio che con questa legge si modifica una norma del Codice di procedura civile, di conseguenza deve essere sentito il parere della Commissione di giustizia.

Pertanto aderisco in pieno alla proposta del senatore Milillo.

SALOMONE, *relatore*. Domando di parlare contro la proposta del senatore Milillo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE, *relatore*. La richiesta dell'onorevole Milillo è priva di qualsiasi fondamento.

I pareri delle Commissioni vengono ad essere chiesti nell'atto in cui si deferisce l'esame di un disegno di legge ad una Commissione. In tal caso il Presidente del Senato, attribuendo la competenza dell'esame ad una Commissione, può imporre che sia sentita altra Commissione, oppure il parere può essere richiesto dalla stessa Commissione investita dell'esame del disegno di legge. Qui non si è verificato nessuno dei due casi. Nè il Presidente del Senato ritenne di far precedere il parere della Commissione di giustizia alla deliberazione da parte della 8<sup>a</sup> Commissione, nè l'8<sup>a</sup> Commissione, della quale sono autorevoli componenti l'onorevole Spezzano e l'onorevole Milillo, ha ritenuto di dover sentire la Commissione di giustizia. Arrivati dinanzi all'Assemblea, di cui fanno parte tutti i componenti delle Commissioni, è completamente superfluo andare a domandare il parere di una Commissione, salvo che sorga *ex novo* una questione a carattere finanziario, che implichi un onere di bilancio.

A prescindere poi dal fatto che qui non si tratta di modifica della procedura civile, ma di modifica dell'articolo 9 della legge Sila. Del resto quando si discusse la legge Sila a nessuno è venuto in testa di chiedere il parere della 2<sup>a</sup> Commissione, tanto meno sulla questione relativa all'articolo 9.

Per questi motivi io ritengo che si debba respingere la richiesta del senatore Milillo.

PRESIDENTE. Avendo parlato un oratore a favore e uno contro, si procederà ora alla votazione per alzata e seduta della proposta del senatore Milillo.

MILILLO. Io ho fatto un richiamo al Regolamento sollecitando l'uso di una facoltà del Presidente.

PRESIDENTE. L'articolo 28, secondo comma, del Regolamento, stabilisce che « se una Commissione creda utile sentire il parere di un'altra Commissione, può chiederlo prima di deliberare nel merito ». L'8<sup>a</sup> Commissione non ha creduto di avvalersi di questa facoltà nè, d'altra parte, il Presidente del Senato, rimettendo il disegno di legge all'esame dell'8<sup>a</sup> Commissione stessa, ha ritenuto di invitare la Commissione di giustizia ad esprimere un parere. Pertanto, io credo di non dovermi sovrapporre all'opinione del Presidente del Senato e alla



decisione dell'8<sup>a</sup> Commissione e mi rimetto per ogni deliberazione nel merito al Senato.

MILILLO. Io ho creduto di invocare l'uso di una facoltà espressamente conferita dall'articolo 27 del Regolamento al Presidente.

PRESIDENTE. Io ritengo di non dover far uso di questa facoltà.

MILILLO. Se così è, ritiro la mia richiesta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 2.

Le richieste di pagamento delle indennità di espropriazione in contanti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del primo comma dell'articolo 19 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i terreni non ancora espropriati, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di espropriazione.

Nei casi di richiesta di pagamento in contanti, l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è emessa esclusivamente sulla base dell'avviso della avvenuta liquidazione dell'indennità di espropriazione, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I pagamenti in contanti non possono superare la quota di indennità che resta al proprietario, dedotte le quote dell'indennità stessa spettanti a terzi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere utilizzato anche per i pagamenti in contanti, di cui all'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 3.

È consentita nei confronti dei proprietari di terreni soggetti ad espropriazione, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, di cui ai titoli 1° e 2° del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, entro i limiti della quota proporzionale ai cespiti soggetti ad esproprio.

La sospensione dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della rata d'imposta in riscossione, con domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio che ha eseguito l'accertamento, ed ha effetto fino al giorno in cui sarà ordinato lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti alla indennità di espropriazione.

Le domande presentate fuori termine saranno considerate valide ai fini della sospensione della rata immediatamente successiva.

Il Tribunale competente a norma del precedente articolo 1 ordina la consegna all'esattore dei titoli corrispondenti alla quota di imposta, di cui è autorizzata la sospensione, a pagamento della stessa. I titoli sono computati al loro valore nominale e devono essere consegnati all'esattore con decorrenza degli interessi dal semestre successivo a quello in cui viene emessa l'ordinanza del Tribunale.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Lucifero. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel primo comma, dopo le parole: " imposte straordinarie sul patrimonio ", aggiungere le altre: " e delle imposte di successione per le

successioni aperte posteriormente al 1° aprile 1948 » ».

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi permetta il senatore Lucifero di informarlo subito che sull'oggetto contemplato nel suo emendamento viene presentata all'altro ramo del Parlamento una proposta di legge. Come già il Ministro delle finanze aveva avuto modo di esprimere privatamente, confermo che il Governo è favorevole alla sostanza dell'emendamento e della proposta di legge relativa. Prego pertanto il senatore Lucifero di non voler insistere sul suo emendamento perchè se venisse approvato ora, la legge dovrebbe poi tornare alla Camera dei deputati per la sua definitiva approvazione, con grave perdita di tempo.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Avendo avuto questa assicurazione da parte del Governo che una proposta di legge analoga al contenuto del mio emendamento è stata presentata alla Camera dei deputati e che essa avrà l'appoggio del Governo e di tutti i dicasteri interessati, non ho alcuna ragione di insistere sul mio emendamento che voleva semplicemente che giustizia, anche in questo campo, fosse fatta. Visto quindi che mi si garantisce che giustizia sarà fatta, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

#### Art. 4.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che sono ridotti a metà.

I mandati diretti emessi a favore degli Enti e Sezioni di enti per la riforma fondiaria, operanti ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni sono esenti dal diritto di cui all'allegato F, titolo quinto, n. 4, della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Per gli atti e contratti relativi alle opere eseguite in applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive integrazioni e modificazioni, rogati da notai, gli onorari sono ridotti a metà. I compensi dovuti ad ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici incaricati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di compiere lavori rientranti nella loro attività, possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

I contratti che gli Enti e Sezioni di riforma stipulano per lo svolgimento delle proprie attività, possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale di grado non inferiore al IX all'uopo delegato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

#### Art. 5.

In aggiunta all'anticipo del 20 per cento sull'assegnazione annua stabilita in favore di ciascun Ente o Sezione speciale di riforma fondiaria a norma dell'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha la facoltà di concedere ulteriori anticipazioni fino al massimo complessivo del 50 per cento dell'assegnazione stessa, quando gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria debbano eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il prezzo di vendita dei terreni assegnati a lavoratori manuali della terra che, entro il 31 dicembre 1951, avevano acquistato i terreni medesimi con atto ammesso ai benefici della legge 24 febbraio 1938, n. 114, ma inefficace ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 ot-

tobre 1950, n. 841, integrato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, può essere corrisposto mediante cessione agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria dei titoli spettanti agli stessi lavoratori ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferme restando le vigenti disposizioni per quanto dovuto in relazione ad opere di miglioramento compiute dagli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria sui terreni assegnati.

I titoli, corrispondenti all'indennità di espropriazione stabilita per i terreni assegnati a norma del precedente comma, sono computati al valore nominale e debbono essere ceduti agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, ai fini dell'applicazione del primo comma, in unica soluzione, prima che gli Enti e Sezioni medesimi dispongano l'esazione delle annualità a carico degli assegnatari, a norma dell'articolo 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

(È approvato).

#### Art. 7.

Qualora sui terreni espropriati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, gravino iscrizioni ipotecarie dipendenti da mutui fondiari od agrari, il tribunale competente ai sensi del precedente articolo 1 dispone su richiesta degli istituti di credito fondiario od agrario creditori, il versamento,

a favore di essi, dei titoli rappresentativi dell'indennità di espropriazione, perchè questi siano imputati a totale o parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato, osservate, in quanto applicabili, le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento per l'esecuzione delle leggi del credito fondiario, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 8.

La presente legge si applica per i terreni espropriati, a termini sia della legge 12 maggio 1950, n. 230, che della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nel pomeriggio di oggi seduta pubblica alle ore 17 anzichè alle 16 con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,45).

Dott. MARIO ISGRÒ  
Direttore dell'Ufficio Resoconti